



ATTO COSTITUTIVO

DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COMUNE DI LECCE, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 27 GENNAIO 2012 N.3, COME MODIFICATA DAL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 17 DICEMBRE 2012 N. 221 E DALL'ART. 4 DEL D.M. N. 202/2014

- 1) Il Comune di Lecce, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, C.F. _____ con sede in Lecce, palazzo Carafa, istituisce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e ss. del D.M. n. 202/2014, l'organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento (di seguito Organismo), quale articolazione interna del Comune di Lecce, ma autonomo a tutti gli effetti contabili e fiscali.
- 2) L'Organismo ha come rappresentante legale il Sindaco pro tempore del Comune di Lecce, che è anche il responsabile dell'Organismo.
- 3) L'Organismo prende la denominazione di **"ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COMUNE DI LECCE"**
- 4) L'Organismo ha sede legale presso il Comune di Lecce, in Lecce, via, _____ dove viene istituita una Segreteria dell'Organismo.
- 5) L'Organismo svolge le sue funzioni principali presso i locali messi a disposizione dal Comune di Lecce;
- 6) L'Organismo ha lo scopo di erogare il servizio di gestione della crisi da sovra indebitamento e, più nello specifico, di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore, ai sensi e per gli effetti della Legge 27 gennaio 2012 n.3, come modificata dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, e dal D.M. n. 202 del 24 settembre 2014.
- 7) La struttura organizzativa dell'Organismo è così articolata:
 - ✓ Responsabile dell'Organismo;
 - ✓ Referente;
 - ✓ n. 5 Gestori della Crisi
 - ✓ N. 2 Ausiliari;
 - ✓ Segreteria Amministrativa (composta da n. componenti)
- 8) I fondi per il funzionamento dell'Organismo sono costituiti dalla entrate derivanti dal servizio di Gestione della crisi da sovra indebitamento erogato dall'Organismo medesimo.
- 9) Il costituito Organismo depositerà domanda di iscrizione, unitamente al proprio Regolamento ed al Regolamento di Autodisciplina, al Registro degli Organismi Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, Sezione B, istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 3 del D.M. N. 202/2014.
- 10) L'Organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo sono regolati dalle norme di Procedura (All. B) qui di seguito riportato, che contiene anche l'indicazione di ogni ulteriore elemento di legge.